L'ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE

E

L'AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Accordo di cooperazione

Premessa

L'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

in prosieguo indicati come 'la parte' o collettivamente come 'le parti';

visto il regolamento n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce un'Agenzia europea per i diritti fondamentali, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 che definisce i compiti della FRA;

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 che specifica i compiti dell'EIGE;

ricordando che la tutela dei diritti della donna e l'attuazione dell'uguaglianza di genere sono i prerequisiti necessari per una protezione effettiva dei diritti umani e che è opportuno sottolineare la loro complementarità;

considerando il valore aggiunto di una collaborazione tra agenzie allo scopo di promuovere una comprensione comune nei settori di cooperazione identificati nonché di conseguire i rispettivi obiettivi e massimizzare i benefici;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Scopo

Scopo della presente intesa di cooperazione è la creazione di un quadro generale di cooperazione tra la FRA e l'EIGE per conseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere una stretta cooperazione per quanto concerne la ricerca, la comunicazione e il collegamento in rete;
- consolidare la promozione dei diritti umani e l'uguaglianza di genere;
- fare il migliore impiego possibile delle risorse umane e finanziarie nelle rispettive agenzie;;
- aumentare l'efficacia ed evitare duplicazioni;
- garantire la coerenza e la sinergia della ricerca in vista di ottimizzare l'impatto di tutte le iniziative intraprese dall'UE allo scopo di migliorare l'uguaglianza tra donne e uomini in Europa.

Articolo 2
Approccio comune all'integrazione di genere

1. Le parti coopereranno in vista di stimolare una comprensione comune dell'integrazione di genere nell'ambito delle loro attività, in linea con i programmi di lavoro a medio termine e annuali e, se del caso, coordineranno le loro azioni.

2. A tale fine, le parti prenderanno in considerazione lo sviluppo di strumenti appropriati volti a identificare le differenze esistenti per quanto concerne le questioni di integrazione di genere a livello operativo o pratico che interessano le loro attività. Ove fattibile, le parti prenderanno in considerazione la possibilità e l'appropriatezza di approssimare le esistenti prassi e collaboreranno in vista dello sviluppo di buone prassi, note orientative e iniziative analoghe.

3. Le parti si consulteranno circa le attività di interesse comune che compariranno nei loro programmi di lavoro a medio termine e annuali.

4. Il presente accordo di cooperazione sarà completato da piani di azione oggetto di revisioni periodiche che, qualora sia ritenuto necessario, elencheranno le azioni concrete intraprese nonché le rispettive scadenze di attuazione.

5. Su richiesta, le parti possono offrire la loro consulenza nelle varie fasi di attività operative o specifiche. Ciò può includere un parere su come integrare l'uguaglianza di genere nel progetto, l'attuazione e la valutazione di attività ritenute appropriate dalle parti.

6. Le parti scambieranno informazioni su questioni relative all'integrazione di genere.

Articolo 3
Ricerca

1. Le parti scambieranno informazioni circa le attività di ricerca imminenti di mutuo interesse e i relativi sviluppi della ricerca.

2. Le parti parteciperanno congiuntamente alle pertinenti riunioni di esperti e, ove del caso, collaboreranno a inchieste su progetti di ricerca e altre attività o future pubblicazioni.

Articolo 4
Collegamento in rete ed eventi comuni

1. Le parti si sforzeranno congiuntamente per identificare le parti interessate e i gruppi bersaglio comuni e scambieranno informazioni sulla rispettiva interazione con delle parti interessate.

2. Le parti, ove del caso, coopereranno nella pianificazione e nell'attuazione delle attività di collegamento in rete e organizzeranno di comune accordo eventi.

Articolo 5
Comunicazione e diffusione dell'informazione

1. Le parti garantiranno la diffusione di informazioni sugli argomenti pertinenti alle loro parti interessate e partner.

2. Le parti scambieranno informazioni relative alle attività strategiche di comunicazione esprimendosi con voce maggiormente univoca circa il genere nell'UE e il paesaggio dei diritti umani.

3. Le parti, ove del caso, organizzeranno attività di stampa comuni (messaggi, comunicati, briefing, task force) allo scopo di creare una sinergia e garantire la consistenza.

4. Le parti scambieranno prassi innovative sulla comunicazione sul web, sui media sociali e sul collegamento in rete.

Articolo 6
Questioni amministrative e finanziarie

1. Le parti scambieranno esperienze in materia di questioni finanziarie e amministrative.

2. Le parti potranno indire gare d'appalto congiunte in attività di interesse comune e in linea con i loro programmi di lavoro a medio termine e annuali. Esse provvederanno a concordare le disposizioni appropriate che stabiliscono la procedura.

Articolo 7
Mutua assistenza

Le parti si presteranno mutua assistenza, in vista dell'attuazione dei rispettivi mandati e dei programmi di lavoro annuali, stabilendo ove opportuno contatti e agevolando la comunicazione con le autorità competenti degli Stati membri e altre parti interessate.

Articolo 8
Punti di contatto

Ambedue le parti nomineranno le principali persone di contatto per le aree specifiche di interesse comune.

Articolo 9
Spese

Le parti supporteranno le proprie spese insorgenti nel corso dell'attuazione della presente intesa di cooperazione, salvo se altrimenti disposto caso per caso.

Articolo 10
Riservatezza

Ciascuna parte si impegna a mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione, documento o altro materiale comunicatogli come riservato dall'altra parte, a non divulgarlo a terzi senza il consenso scritto dell'altra parte e a non sfruttare tali informazioni per qualsiasi scopo diverso dall'attuazione della presente intesa di cooperazione.

Ai fini del presente accordo, lo scambio di informazioni classificate dell'Unione europea (UE) è limitato al livello RISERVATO/RESTREINT UE. Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza relative alla protezione delle informazioni UE classificate.

Articolo 11
Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che possano emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo di cooperazione saranno risolte mediante consultazioni e negoziazioni tra i rappresentanti delle parti.

Articolo 12
Modifiche e aggiunte

1. Il presente accordo di cooperazione può essere modificato in qualsiasi momento tramite mutuo consenso tra le parti. Tutte le modifiche e le aggiunte devono essere presentate per iscritto.

2. Ognuna delle parti può chiedere consulenze in vista della modifica del presente accordo di cooperazione.

Articolo 13
Rescissione

Ciascuna delle due parti può risolvere il presente accordo di cooperazione, previo preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente accordo di cooperazione entra in vigore il giorno successivo alla sua firma da parte di ambedue le parti.

Fatto in italiano in duplice copia

FRA	EIGE
Signed	Signed .....
Morten Kjaerum Director	Virginija Langbakk Director
22 November 2010	22 November 2010